DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale. (20A01475)

(GU n.55 del 4-3-2020)

 IL PRESIDENTE

 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23

febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25

febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio

2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo

2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

 Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30

gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di

sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei

casi sul territorio nazionale;

 Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli

interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio

2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio

nazionale, nonche' individuare ulteriori misure;

 Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale

rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'

nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede

internazionale ed europea;

 Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico

scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,

nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

 Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri

dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i

Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei

trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica

amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli

affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della

Conferenza dei Presidenti delle regioni;

 Decreta:

 Art. 1

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio

 nazionale del diffondersi del virus COVID-19

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti

misure:

 a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi

sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale

incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di

pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine

di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica

o congressuale;

 b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di

qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali,

svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano

affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui

all'allegato 1, lettera d);

 c) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di

ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia

privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di

cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento

dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di

allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi

utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di

pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive,

a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i

controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus

COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli

accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita'

motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre,

piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a

condizione che sia possibile consentire il rispetto della

raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);

 d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a

quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020,

sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita'

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza

delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le

Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e

Coreutica, di corsi professionali, master e universita' per anziani,

ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita'

formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post

universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi

inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di

formazione specifica in medicina generale, le attivita' dei

tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le attivita' delle

scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;

 e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine

e grado;

 f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la

riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo

2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di

ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta

a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della

sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene

dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle

disposizioni vigenti;

 g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della

sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze

degli studenti con disabilita';

 h) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione

artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della

sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere

svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle

medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle

specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e

le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria

funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni

caso individuandone le relative modalita', il recupero delle

attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni

altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al

completamento del percorso didattico;

 i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le

esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,

la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle

Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale

e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con

modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e

Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli

studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,

laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative

modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle

curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,

che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le

assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono

computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'

ai fini delle relative valutazioni;

 l) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere

nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei

pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del

personale sanitario preposto;

 m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e

lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture

residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli

casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e'

tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili

trasmissioni di infezione;

 n) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18

a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la

durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del

Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni

rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati

dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi

individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui

all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in

via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile

sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

 o) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore

dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in

ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio

2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

 p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della

salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il

superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali

del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della

giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del

contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a

garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione

generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i

nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali

per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai

comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al

termine dello stato di emergenza.

 Art. 2

 Misure di informazione e prevenzione

 sull'intero territorio nazionale

 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le

seguenti misure:

 a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di

prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria

previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' e applica le

indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti

previste dal Ministero della salute;

 b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o

affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati

di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire

dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta

necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia

possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno

un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);

 c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e

grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;

 d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la

diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico

sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi

commerciali;

 e) e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali,

nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita'

ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal

presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita' svolte

all'aperto, purche' svolte senza creare assembramenti di persone

ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

 f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i

locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui

alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle

mani;

 g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e

private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre

i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai

partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un

metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);

 h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

 i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la

data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in

Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come

identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanita', o sia

transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e

successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al

dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per

territorio nonche' al proprio medico di medicina generale ovvero al

pediatra di libera scelta. Le modalita' di trasmissione dei dati ai

servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito

provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti

dei medici di sanita' pubblica; ove contattati tramite il numero

unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito

dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e

recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica

territorialmente competenti.

 2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica

territorialmente competenti provvedono, sulla base delle

comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della

permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:

 a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'

possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul

percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai

fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

 b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e

l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato

sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita'

al fine di assicurare la massima adesione;

 c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e

l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa

inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta

da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale

certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020

0000716 del 25 febbraio 2020);

 d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per

l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione

indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina

generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per

motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena,

specificandone la data di inizio e fine.

 3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:

 a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del

soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali

conviventi;

 b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di

contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure

da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di

comparsa di sintomi;

 c) informare la persona circa la necessita' di misurare la

temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

 4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria

e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le

finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la

massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

 a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni

dall'ultima esposizione;

 b) divieto di contatti sociali;

 c) divieto di spostamenti e viaggi;

 d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di

sorveglianza.

 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

 a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il

pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica;

 b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della

procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

 c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo

un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in

ospedale, ove necessario.

 6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare

quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la

persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo

aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di

libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto

previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22

febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

 7. Su tutto il territorio nazionale e' raccomandata l'applicazione

delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

 Art. 3

 Monitoraggio delle misure

 1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione

delle misure previste dal presente decreto da parte delle

amministrazioni competenti.

 Art. 4

 Disposizioni finali

 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla

data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse

previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto

cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

 3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e

successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2

e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo

2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente

decreto, ove piu' restrittive, si applicano comunque cumulativamente

con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione.

 Roma, 4 marzo 2020

 Il Presidente

 del Consiglio dei ministri

 Conte

Il Ministro della salute

 Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.

394

 Allegato 1

 Misure igienico-sanitarie:

 a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a

disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per

il lavaggio delle mani;

 b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di

infezioni respiratorie acute;

 c) evitare abbracci e strette di mano;

 d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza

interpersonale di almeno un metro;

 e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

 f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in

particolare durante l'attivita' sportiva;

 g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

 h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

 i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che

siano prescritti dal medico;

 l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o

alcol;

 m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o

se si presta assistenza a persone malate.